As. 2156-C



## **EMENDAMENTO**

Sostituire zli articoli da 1 a 27 con il seguente:

## Art. 1

(Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

- 1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- 2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, is seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, a sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:
- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Fano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui a comma 4, lettera c);
- c) analizza le couse e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, camma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime parezi facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera 1), della presente legge;
- f) esercita la virilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di cantrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia della disposizioni vigenti in materia.
- 3. Per l'escreizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi raediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni



interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

- 4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
- a) coordina l'atuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegatità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimente degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informati zata;
- e) definisce cateri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigitati pubblici, anche esterni.
- 5. Le pubblica amministrazioni centrali definiscono e trasmettorio al Dipartimento della funzione pubblica:
- a) un pieno di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione delli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della puliblica imministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla constizione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
- 6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisse il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che ipiani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale appressato dalla Commissione.
- 7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e notivata determinazione.
- 8. L'organo di addrizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 germaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La manca a predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
- 9. Il piaro di cai al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle quali è più en vato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'inercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione sei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
- e) monitorare i apporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di quatunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i tiplari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
- 10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:
- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello susso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti alla svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare a personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.
- 11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle subbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
- 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passua in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde di sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
- a) di avere predispesto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato e prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato all funzionamento e sull'osservanza del piano.
- 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
- 14. In caso di riperate violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuate di sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piana disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito veb dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferiste sull'attività.
- 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera mi della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto

legislativo 27 crobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi tilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

- 16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ulamo modificato dall'articolo 8 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai precedimenti di:
- a) autor z azione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di relezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione i de erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vintaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concarsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 de citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
- 17. Le stationi appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetti delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituispe causa di esclusione dalla gara.
- 18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai compenenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli ati compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
- 19. Il comma 1 l'all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, ferniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiuna imento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza banco, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».
- 20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilance pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

- 21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del podice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
- 22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
- 23. Qualora la cuntroversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del cudice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
- 25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
- 26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
- 27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
- 28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
- 29. Ogni araministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di rusta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cocumentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e procedimenti amministrativi che lo riguardano.
- 30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di sui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tranite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
- 31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997; n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al recreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente, l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciasca a anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standari aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- 33. La mancate o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'atticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
- 34. Le dispositioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, notché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loco controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
- 35. Il Coverno è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei samenti principi e criteri direttivi:
- a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle attiministrazioni pubbliche;
- b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle riscrse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
- c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titelari di incarichi politici, di carattere electivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono consumere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diretto l'assunzione della carica;
- d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articido 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
- e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di laborazione dei relativi formati;
- f) obbligo i pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si

devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'interrità;

- g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
- h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- 36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministratione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
- 37. All'articole I della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».
- 38. All'articole 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periode: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
- 39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36 comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
- 40. I tipli e curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
- 41. Nel capo della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
- «Art. 6-bis. (Conflitto di interessi). 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimenta finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
- 42. All'articon 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportant le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis Ai fin previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli

professionali, di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;

- b) al comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di latteressi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite a dipendense»;
- c) al comma de al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai firi dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
- d) dopo il comina 7 è inserito il seguente:
- «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore cost uisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»:
- e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
- «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;
- f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compense lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è actompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciassun anno»;
- g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;
- h) al comme 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
- i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze i incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, norché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassintive nue liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e relaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;
- l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati desta atari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare can le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
- 43. Le disprezizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sotto critti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 44. Lartico 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

- «Art. 54. (Codice di comportamento). 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizii, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribute, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qual siasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie fuzzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
- 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
- 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione dei Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ognicualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
- 4. Per ciascura magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
- 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere abbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di connortamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CEVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
- 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
- 7. Le pubblisse amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano di vità di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».
- 45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sestituite dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 46. Dono l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
- «Art. 35 pis. -- (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) -- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non posseno essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non posseno fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

- 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».
- 47. All'articolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».
- 48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinati, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) omogeneità legli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle publiche amministrazioni;
- b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
- c) omogeneità, sertezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
- 49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti egislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni ammiti strative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di pestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
- 50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.
- a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicate, per i reali preventi dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferbilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferbilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
- c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estrunei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, anticedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in resporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in egni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
- d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

- 1) gli incarich amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- 2) gli incariche di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende o redaliere;
- 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
- e) disciplinare a casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finazziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finazziati da parte dell'amministrazione;
- f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
- 51. Dono l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
- «Art. 54-bis -- (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). -- 1. Fuori dei casi di responsabilità titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codia: civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Core dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottopos o ad una misure discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
- 2. Nell'ambie del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamenti indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
- 4. La denurgia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 a. 241 successive modificazioni».
- 52. Per l'efficicia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori con soggetti a tertativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche de ca la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la carcellazione dell'impresa dall'elenco.
- 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
- a) trasporto materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, enche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezior mento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) ideatica;
- f) fornitura of ferro lavorato;
- g) noli a callo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

- 54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione da relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il discreto può essere comunque adottato.
- 55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsias modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della medifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano e variazioni rile anti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
- 56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
- 57. Fino al se santesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parule: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche».
- 59. Le disperizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi dai 1 a 57, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le ampliaistrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165, e successive modificazioni.
- 60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, a. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
- a) alla definazione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
- c) all'adoziore, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo , comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44.
- 61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e del soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
- 62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari ai doppie della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepità dal dipendente.

1-septies. Nel piudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro concervativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.»

- 63. Il Governe è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recarte un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento estropeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo un co delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montante.
- 64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) ferrae resendo le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffiti, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsa dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva super ore nel massime a tre anni;
- c) prevedere a durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);
- d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- e) coordinate le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di electorato attivo;
- f) prevedera che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore sano applicate all'assunzione delle cariche di governo;
- g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'acticolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da senienze defiritive di condanna;
- h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettera a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da semenze dell'itive il condanna per delitti di grave allarme sociale;

- i) individuare, anta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoptire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;
- l) prevedere l'agrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cai al comma 1;
- m) disciplinare e ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
- 65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i parte di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
- 66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attributti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essera svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso all'entrata in vigore della legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
- 67. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) tener como delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato; b) durata dell'incarico;
- c) continuation à e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
- d) possibili squazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.
- 68. Salvo quinto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può, comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento cha posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
- 69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli in arichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 70. Le disperizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle corti internazionali comunque denominate.
- 71. Per gli invarichi previsti dal comma 4 dell'art. 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143. convertto dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
- 72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cur al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine

dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svoto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fueti ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

- 73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro tienta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine sente che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
- 74. Entro un anto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato a emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.
- 75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 12-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
- b) all'articolo 12-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma.
- c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
- «Art.317 (Cancussione). Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costrino taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
- e) all'articole 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter».
- f) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
- «Art.313. (Corruzione per l'esercizio della funzione). Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio della funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra tilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
- g) all'articole 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
- h) all'artico 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nel prime comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
- 2) nel seconi comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- i) dero l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
- «Art. 319 quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilità). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusardo della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, dente o o altra utilità e' punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito cor la reclusione fine a tre anni»;

- 1) all artico 320, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;
- m) all'articco 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nel prime comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o de suoi poteri»;
- 2) il terzo cemma è sostituito dal seguente:

«La pene di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle que funcioni o dei suoi poteri»;

- n) all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nel secondo somma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti «319-quater, secondo comma,»;
- 2) nella rubrica dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o prometta e utilità,»;
- o) all'articolo 222-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profito»;
- p) all'articolo 123, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti «da uno a quattro anni»;
- q) all'anticolo 23-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
- r) dopo l'artic lo 346 è inserito il seguente:

«Art. 146-bis - (Traffico di influenze illecite). - «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incarica o di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denarco altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa permi si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è autrentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro è altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono ii particolare tenuità, la pena è diminuita.».

76. L'articole 2635 del codice civile é sostituito dal seguente:

«Art.2635. - Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé e per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quo ati in mere ati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevente ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbrato 1998, n. 58, e successive modificazione.

Si procede « querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza ella acquisizione di beni o servizi.»

- 77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - all'ameolo 25:
    - 1) rella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
    - 2) comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-ter»:
  - b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

- «s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocente quote».
- 78. All'articolo 108 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel casa si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni casa, qualora esse sinto state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».
- 79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
- 80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
- b) al comra 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».
- 81. Al testo chico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1000, 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituire dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;
- b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguentis «, 319-autre».
- c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 36 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 263, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sece dove a svolge il mandato elettorale».
- 82. Il provvo imento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, che si esprime entro trenta giorni. Decorto tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
- 83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserte le sequenti: «, 319-quater».
- 84. Dall'attrazione della presente legge non devono derivare nucvi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attivita` presiste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione techica all'articolo sostitutivo degli articoli del testo del disegno di legge recante "Lisposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" approvato dalle Commissioni riunite I e II del Senato della Repubblica

L'emendamento, commi da 1 a 14, nell'individuare, in sostituzione del Dipartimento della funzione pubblica, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'ategrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legitativo 27 ottobre 2009, n. 150, quale Autorità nazionale competente a coordinate l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, elenca i compi spettanti alla stessa, tra i quali la collaborazione con organismi stranieri paritori e l'analisi delle cause e dei fattori della corruzione con l'individuazione degli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto. Alla CIVIT, poi, sono riconosciuti importanti poteri ispettivi e d'indagine, nonché poteri di sollectazione e sanzionatori. Al riguardo, si precisa che la Civit svolgerà le predette funzioni utilizzando le risorse già assegnate a legislazione vigente. Si prevede inoltre la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piaro nazionale anticorruzione approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione. Ciascuna amministrazione definisce e trasmette al Dipartimento della funzione pubblica il preprio Piano di prevenzione della corruzione contenente la valutazione del livelo di esposizione al rischio corruzione degli uffici e degli interventi organizzativi vilti a prevenirlo. Per gli enti locali, il Prefetto, su richiesta degli stessi, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo ai fini della predisposizione del piano. Si preciono le modalità di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti locali è di norma il Segretario, il quale ha la responsabilità li predisporre il Piano e di vigilare sull'osservanza dello stesso. La mancata predi posizione del piano e la mancata adozione della procedure di selezione e formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. Vengono, inoltre, dettagliatamente individuati i contenuti e le finalità del Piano anticorrezione.

Si tratta di narme di tipo procedimentale e organizzativo che le amministrazioni possono applicate con le risorse umane, finanziarie e materiali e nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Non si prevedono pertanto nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ma, al contrario, si prevede che un'efficace azione di prevenzione del fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione possa determinare significativi risparmi nella gestione della spesa pubblica.

Quanto ai previsti percorsi formativi dei dipendenti pubblici chiamati ad operate nei settori a più alto rischio corruzione sui temi dell'etica e della legalità da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, viene espressamente previsto che ciò debba avvenire senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi da 15 a 36 dispongono, in primo luogo, che la trasparenza dell'attività amministrativa definita quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diratti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative alle attività e ai procedimenti amministrativi da parte delle Amministrazioni competenti. Poiché la norma si limita a integrare e specificare il contenuto dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni e che tale pubblicazione avverrà sui siti istituzionali già esistenti di ciascuna pubblica amministrazione, è evidente che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre all'introduzione della norma precettiva secondo la quale sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche devono essere pubblicati anche i relativi bilansi e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, si prevede altresì una delega

al Governo per il riordino della materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza che possono essere assolti dalle amministrazioni con le risorse tecnologiche, umane e finanziarie di cui già dispongono a le salazione vigente.

Le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati in tema di esclusione dalle gare in caso di mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, di divieto di partecipazione a collegi arbitrali per i magistrati e gli avvocati dello Stato, di restrizione del ricorso ad arbitri e sui relativi compensi, in particolare, per gli arbitri scelti tra i dirigenti pubblici, sono suscettibili di recare solo economic anzicaé maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 3 e 38 recano disposizioni ordinamentali prive di conseguenze finanziarie

Con i commi 39 e 40, al fine di realizzare la trasparenza nel conferimento degli incarichi diriginziali anche a estranei alla pubblica amministrazione, si obbligano le amministrazione pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione dell'annuale rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile da esse utilizzate, a comunicare i dati utili a rilevare l'attribuzione delle posizioni dirigenziali a soggetti individuati discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Non si tratta di compiti aggiuntivi, bensì la specificazione di un'ulteriore tipologia di informazione, facilmente conoscibile, che i suddetti Enti sono tenuti a fornire nella già prevista comunicazione annuale dei dati ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Le norme in materia di conflitto di interessi di cui al comma 41 hanno natura ordina mentale e non possono recare oneri per la finanza pubblica.

Con i commi da **42 a 46** si apportano modifiche al decreto legislativo n.165 del 2001, modificando l'art.53, sostituendo l'art.54 e introducendo l'art.35-bis.

Con la prima modifica si demanda a uno o più regolamenti l'individuazione degli incarichi vietati di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sin prevede che non possono essere conferiti incarichi ai dipendenti pubblici qualora sussista una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni.

In entrambi i casi le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la sostituzione dell'art.54 del decreto legislativo n.165 del 2001, si demanda al Governo la definizione di un codice di comportamento dei pubblici dipendenti, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, prevedendo che la violazione dei doveri contenuti nel codice sia fonte di responsabilità disciplinare, oltre che civile, amministrativa e contabile.

L'adozione del suddetto codice non comporta nuovi o maggiori oneri per l'Erario, ma, prevenendo il rischio corruzione, la sua osservanza potrà contribuire a ridurre la spesa pubblica.

Con l'introdizione dell'art.35-bis nel decreto legislativo n. 165 del 2001 si pongono alcuni divieti in materia di composizione di commissioni o di assegnazioni ad uffici anche con funzioni direttive, preposti alla gestione delle risorse finanziarie, on la finalità di prevenire possibili condotte corruttive e di ottenere conseguentemente sensibili risparo ii nella concessione o erogazione di sovvenzioni o contributi pubblici.

Il **comma 47** reca una integrazione all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, di mera natura ordina mentale,

Il comma 48 contiene una delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari in caso di superamento dei termini per la conclusione dei procedimenti anministrativi; non produce alcun onere finanziario.

I commi 49 e 50 contengono una delega al Governo per la disciplina organica dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali, soprattutto in presenza di un alta esposizione al rischio corruzione. La norma precisa espressamente che i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 51 aggiunge l'art. 54-bis al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. La norma precisa i confini dell'obbligo di non rivelare l'identità del pubblico dipendente che segnala condotte illecite nell'ambito dell'amministratione.

Si prevede inoltre che l'eventuale adozione di misure discriminatorie a carico del dipendente sia segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza.

Trattasi, perianto, di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della firanza pubblica e che possono essere osservate dalle amministrazioni con le risprse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi da 52 a 57 dettano disposizioni per l'efficacia dei controlli antimafia nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa e, in particolare, prevedono l'istituzione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa: alle attività previste le prefetture faranno fronte senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica come espressamente chiarito nel comma 5.

Le disposizioni di cui ai commi da 58 a 61 hanno natura ordinamentale; in particolare, il comma 60 detta una clausola di adeguamento alle disposizioni della presente legge per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. Trattasi di norma ordinamentale alla cui attuazione le Regioni, le Province

autonome e gli Enti locali provvederanno utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 62 aggiunge due nuovi commi in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione nell'articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. In particolare, la disposizione stabilisce una presunzione juris tantum relativa alla quantificazione del danno all'immagine della PA (il danno si presume essere pari al doppio del valore illecitamente percepito dal dipendente), derivante dalla commissione di un reato contro la stessa p.a. da parte del dipendente, nonché la concessione del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale. Si tratta di una disposizione che non comporta oneri, ma anzi può determinare maggiori entrate legate al profilo risarcitorio del dinno all'immagine.

I commi da 63 a 65 delegano il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale e al Parlamento europeo; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; le ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Lo stesso comma 12 prevede espressimente una clausola d'invarianza degli oneri.

I commi da 66 a 74 contengono norma di carattere ordinamentale relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati ed avvocati dello Stato che non hanno riflessi di carattere finanziario poiché non dispongono in materia di trattamento economico dei soggetti interessati.

Le nome prevedono i casi di collocamento obbligatorio in relazione a determinati incarichi a carattere apicale o semi-apicale e contengono una delega al Governo per l'individuazione di ulteriori casi di obbligatorietà del collocamento fuori ruolo. Prevedone, altresì, una durata massima del periodo complessivo in cui è consentito il

collocamento funri ruolo, contemplando limitate deroghe per i titolari di cariche elettive e per i membri del Governo. Infine, alcune disposizioni transitorie regolano l'applicazione della disciplina in relazione agli incarichi in corso.

Con riferimento ai commi da 75 a 83 dell'emendamento in epigrafe si segnala che le disposizioni in esso contenute, apportano modifiche al codice penale, al codice civile e al decreta legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di ridefinire i reati contro la pubblica amministrazione, la corruzione tra i privati e i reati societari, nonche operare un decisa inasprimento della misura delle pene relative. L'esame delle norme non evidenzia riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

L'amministrazione della giustizia può, infatti, provvedere allo svolgimento delle attività previste nell'emendamento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disposibili a legislazione vigente.

Il comme 84 prevede la clausola di invarianza della spesa.

La verifica della presente relaziono tecnica, effettuata ai sensi o per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

